



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1251 SEDUTA DEL 03/11/2016

OGGETTO: Legge 28 Dicembre 2015, n. 221, art. 32, comma 1. Metodo standard regionale per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Approvazione.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 9 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

allegato_Metodo standard regionale per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Legge 28 Dicembre 2015, n. 221, art. 32, comma 1. Metodo standard regionale per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Approvazione.**" e la conseguente proposta di 'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare il "Metodo standard regionale per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata" allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il metodo standard è utilizzato ai fini:
 - della certificazione annuale dei dati sulla produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata relativi a ciascun ATI e a ciascun Comune effettuata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d della L.R. 11/2009 a partire dai dati relativi al 2016 e del monitoraggio dei dati trimestrali, su base mensile ai sensi dell'art. 8, comma 3 della stessa Legge Regionale a partire dai dati relativi al primo trimestre 2017;
 - dell'applicazione, a partire dal 2018, dell'addizionale del 20% sul tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni per il mancato raggiungimento, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, degli obiettivi di raccolta differenziata relativi all'anno precedente ai sensi dell'art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, come riformulato dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 221/2015;
 - dell'applicazione, a partire dal 2018, delle modulazioni (riduzioni) del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica in favore dei comuni in relazione al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata relativi all'anno precedente, ai sensi dell'art. 205, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 152/2006, introdotti dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 221/2015;
 - dell'applicazione, a partire dal 2017, delle sanzioni amministrative previste a carico degli ATI che non conseguono gli obiettivi annuali di raccolta differenziata ai sensi art. 21, comma 3 della L.R. 11/2009;
 - dell'eventuale concessione dei contributi a favore degli ATI per i comuni che hanno conseguito gli obiettivi fissati dal Piano d'Ambito o, in carenza di essi, dal Piano Regionale e a favore dei comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. 11/2009.
- 3) di invitare gli ATI e i Comuni a:
 - rimodulare i flussi di rifiuti ingombranti avviati ad impianti di recupero piuttosto che di smaltimento ai fini della riduzione delle quantità di rifiuti destinati a smaltimento in discarica;

- valutare la possibilità di attivare la raccolta selettiva di prodotti sanitari assorbenti per avviarli a impianti di riciclaggio/recupero al fine di ridurre la quantità di scarti da impianti di compostaggio;
- 4) di inviare la presente Deliberazione e il relativo allegato ad ARPA Umbria, all'AURI, ai 4 ATI e ai 92 comuni umbri.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge 28 Dicembre 2015, n. 221, art. 32, comma 1. Metodo standard regionale per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Approvazione.

L'art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, definisce la "raccolta differenziata" come "la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico".

L'art. 205, comma 1 dello stesso D.Lgs. 152/2006 stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 4 dello stesso art. 205 del D.Lgs. 152/2006 prevede che la metodologia e i criteri di calcolo delle suddette percentuali siano stabilite con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nelle more dell'approvazione del suddetto Decreto Ministeriale, con D.G.R. n. 594 del 28 Maggio 2012 erano state approvate le "Linee Guida regionali per il calcolo della raccolta differenziata" con le quali è stato definito il criterio di calcolo utilizzato dalla Giunta Regionale per la certificazione dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata a livello regionale, di ATI e comunale di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) della stessa L.R. 11/2009.

L'art. 3, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 11/2009 stabilisce che la Regione irroga le sanzioni agli ATI in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni sulla base delle previsioni di cui all'art. 21 della stessa Legge Regionale. Tali sanzioni sono calcolate con la metodologia di cui al Regolamento Regionale n. 1/2012 sulla base dei dati annuali sulla raccolta differenziata certificati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d) della medesima L.R. 11/2009.

Il comma 1 del citato art. 21 della L.R. 11/2009 prevede la concessione di contributi a favore degli ATI per i comuni virtuosi che abbiano conseguito gli obiettivi di raccolta differenziata o che comunque abbiano conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata (RD) tramite l'estensione dei servizi a carattere domiciliare.

L'art. 32, comma 1, della Legge 28 Dicembre 2015, n. 221 ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali") ha riformulato il comma 3 del citato art. 205 del D.Lgs. 152/2006 disponendo che, nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti i sopra riportati obiettivi minimi di cui al citato comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs. 152/2006, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (c.d. "Ecotassa") a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le suddette percentuali sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

Lo stesso art. 32, comma 1 della Legge 221/2015 ha introdotto nel medesimo art. 205 del D.Lgs. 152/2006:

- il comma 2-bis col quale è stata introdotta un'incentivazione, per i Comuni che abbiano superato l'obiettivo di raccolta differenziata di cui al citato art. 205, comma 1 del D.Lgs.

152/2006, consistente in una riduzione della stessa "Ecotassa" modulata sulla base dell'entità del superamento dell'obiettivo;

- il comma 3-bis col quale viene stabilito che per la determinazione dell'importo dell'Ecotassa si assuma come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente e che il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune;
- il comma 3-quater, che prevede che la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisca, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che la Regione individui i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

Le citate linee guida di cui al suddetto comma 3-quater del D.Lgs. 152/2006 sono state emanate con Decreto del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare del 26 Maggio 2016, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 Giugno 2016.

Non si evidenziano sostanziali modifiche al criterio di calcolo della raccolta differenziata approvato con DGR 594/2012 se non per le modalità di computazione, nella quota di raccolta differenziata, dei residui organici oggetto di compostaggio domestico e dei rifiuti inerti e della manutenzione degli autoveicoli conferiti ai centri di raccolta da utenze domestiche, per i quali è stata introdotta, come per altre frazioni di rifiuti, la necessità di attestazione delle quantità corrispondenti da presentare a cura del gestore.

E' tuttavia necessario ridefinire il criterio di calcolo regionale delle percentuali di raccolta differenziata nel rispetto delle suddette Linee Guida di cui al D.M. 26 Maggio 2016, elaborando un metodo standard regionale per il calcolo della raccolta differenziata, che pertanto sarà utilizzato per tutti gli adempimenti connessi, ovvero:

- la certificazione annuale dei dati sulla produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata relativi a ciascun ATI e a ciascun Comune effettuata dalla Giunta Regionale (art. 3, comma 2, lettera d della L.R. 11/2009) a partire dai dati relativi al 2016 e la rendicontazione trimestrale dei dati mensili di cui all'art. 8, comma 3 della L.R. 11/2009 a partire dai dati relativi al primo trimestre 2017;
- l'applicazione, a partire dal 2018, dell'addizionale del 20% sul tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni per il mancato raggiungimento, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 1 dello stesso art. 205 del D.Lgs. 152/2006 (art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, come riformulato dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 221/2015);
- l'applicazione, a partire dal 2018, delle modulazioni (riduzioni) del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica in favore dei comuni che raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 (art. 205, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 152/2006, introdotti dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 221/2015);
- l'applicazione, a partire dal 2017, delle sanzioni amministrative previste a carico degli ATI che non conseguono gli obiettivi annuali di raccolta differenziata (art. 21, comma 3 della L.R. 11/2009; Regolamento Regionale n. 1 del 12 gennaio 2012);
- l'eventuale concessione dei contributi a favore degli ATI per i comuni che hanno conseguito gli obiettivi fissati dal Piano d'Ambito o, in carenza di essi, dal Piano Regionale e a favore dei comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari (art. 21, comma 1 della L.R. 11/2009).

Il metodo standard regionale di cui al presente atto è stato condiviso con i membri dell'Osservatorio Regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 citata Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, nelle riunioni del 20/9/2016 e del 6/10/2016.

Con DGR n. 34 del 18 Gennaio 2016 la Giunta Regionale ha definito obiettivi di raccolta differenziata da conseguire in ogni Comune, ovvero il 60% entro la seconda metà del 2016, il 65% entro il 2017, il 72,3% a partire dal 2018 attraverso il completamento della riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare e il passaggio al sistema di tariffazione puntuale. E' pertanto opportuno monitorare lo stato di attuazione, in ciascun comune, delle suddette disposizioni della Giunta Regionale utilizzando la nuova metodologia di calcolo per la rendicontazione dei dati relativi all'annualità in corso.

Dall'analisi dei flussi di rifiuti endo-regionali effettuata dalla sezione regionale Catasto dei rifiuti, istituito presso ARPA Umbria ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge Regionale 11/2009, emerge che, in taluni ambiti, i rifiuti ingombranti sono avviati in gran parte a smaltimento piuttosto che a processi di recupero, peraltro incidendo negativamente in misura significativa nella percentuale di raccolta differenziata.

Si è rilevato inoltre che i prodotti sanitari assorbenti (pannolini e pannoloni), in taluni casi, sono conferiti nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica umida, determinando un contributo importante alla quota di rifiuti da avviare a impianti di biostabilizzazione quando invece potrebbero essere, ove raccolti in forma selettiva, efficacemente avviati a processi di recupero.

Il criterio di calcolo valorizza pertanto, nel computo della percentuale di raccolta differenziata, le potenzialità di recupero/riciclo di rifiuti ingombranti e la possibilità di avviare a recupero/riciclo i prodotti sanitari assorbenti.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale:

- 1) di approvare il "Metodo standard regionale per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata" allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il metodo standard è utilizzato ai fini:
 - della certificazione annuale dei dati sulla produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata relativi a ciascun ATI e a ciascun Comune effettuata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d della L.R. 11/2009 a partire dai dati relativi al 2016 e del monitoraggio dei dati trimestrali, su base mensile ai sensi dell'art. 8, comma 3 della stessa Legge Regionale a partire dai dati relativi al primo trimestre 2017;
 - dell'applicazione, a partire dal 2018, dell'addizionale del 20% sul tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni per il mancato raggiungimento, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, degli obiettivi di raccolta differenziata relativi all'anno precedente ai sensi dell'art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, come riformulato dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 221/2015;
 - dell'applicazione, a partire dal 2018, delle modulazioni (riduzioni) del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica in favore dei comuni in relazione al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata relativi all'anno precedente, ai sensi dell'art. 205, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 152/2006, introdotti dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 221/2015;
 - dell'applicazione, a partire dal 2017, delle sanzioni amministrative previste a carico degli ATI che non conseguono gli obiettivi annuali di raccolta differenziata ai sensi art. 21, comma 3 della L.R. 11/2009;
 - dell'eventuale concessione dei contributi a favore degli ATI per i comuni che hanno conseguito gli obiettivi fissati dal Piano d'Ambito o, in carenza di essi, dal Piano Regionale e a favore dei comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. 11/2009.

- 3) di invitare gli ATI e i Comuni a:
- rimodulare i flussi di rifiuti ingombranti avviati ad impianti di recupero piuttosto che di smaltimento ai fini della riduzione delle quantità di rifiuti destinati a smaltimento in discarica;
 - valutare la possibilità di attivare la raccolta selettiva di prodotti sanitari assorbenti per avviarli a impianti di riciclaggio/recupero al fine di ridurre la quantità di scarti da impianti di compostaggio;
- 4) di inviare la presente Deliberazione e il relativo allegato ad ARPA Umbria, all'AURI, ai 4 ATI e ai 92 comuni umbri.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 18/10/2016

Il responsabile del procedimento
Domenico Mattioli

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 18/10/2016

Il dirigente del Servizio
Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

Andrea Monsignori
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 21/10/2016

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 25/10/2016

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Metodo standard regionale per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata

Premesse

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dall'articolo 21 del d.lgs. n. 205 del 2010) si intende per "raccolta differenziata" la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Tale definizione di raccolta differenziata vige a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 205/2010, col quale lo Stato ha recepito l'attuale Direttiva Europea in materia di rifiuti (2008/98/CE).

L'art. 205 ("*Misure per incrementare la raccolta differenziata*"), comma 1 dello stesso Decreto Legislativo stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 4 dello stesso art. 205 del D.Lgs. 152/2006 prevede che la metodologia e i criteri di calcolo delle suddette percentuali siano stabilite con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nelle more dell'approvazione del suddetto Decreto Ministeriale, con D.G.R. n. 594 del 28 Maggio 2012 erano state approvate le "*Linee Guida regionali per il calcolo della raccolta differenziata*" con le quali è stato definito il criterio di calcolo utilizzato dalla Giunta Regionale per la certificazione dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata a livello regionale, di ATI e comunale di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) della stessa L.R. 11/2009.

L'art. 32, comma 1, della Legge 28 Dicembre 2015, n. 221 ("*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*") ha riformulato il comma 3 del citato art. 205 del D.Lgs. 152/2006 disponendo che, nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti i sopra riportati obiettivi minimi di cui al citato comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs. 152/2006, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (c.d. "Ecotassa") a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le suddette percentuali sulla base delle quote di raccolta differenziata conseguite nei singoli comuni.

Lo stesso art. 32, comma 1 della Legge 221/2015 ha introdotto nel medesimo art. 205 del D.Lgs. 152/2006:

- il comma 3-bis col quale è stata introdotta una riduzione della stessa "Ecotassa" in favore dei Comuni che abbiano superato l'obiettivo di raccolta differenziata di cui al citato art. 205, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 secondo la tabella seguente:

Superamento della percentuale di RD rispetto all'obiettivo di cui all'art. 205, comma 1 del D.Lgs. 152/2006	Riduzione del tributo
da 0,01% fino a 10%	30%
da 10% a 25%	40%
da 15% a 20%	50%
da 20% a 25%	60%
da 25% a 30%	70%

- il comma 3-ter col quale viene stabilito che per la determinazione dell'importo dell'Ecotassa si assuma come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente e che il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune;
- il comma 3-quater, che prevede che la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisca, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che la Regione individui i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

Le citate linee guida di cui al suddetto comma 3-quater del D.Lgs. 152/2006 sono state emanate con Decreto del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare del 26 Maggio 2016, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 Giugno 2016.

Tali linee guida definiscono la formula di calcolo della raccolta differenziata quale rapporto tra la sommatoria dei quantitativi dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in forma differenziata e la sommatoria degli stessi quantitativi e del totale dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nel periodo di riferimento. E' inoltre riportata una tabella che elenca le tipologie dei rifiuti che possono essere inseriti nel computo della raccolta differenziata e di quelli che devono essere computati esclusivamente nella produzione totale di rifiuti urbani, in entrambi i casi riportando i relativi codici CER.

In merito al confronto tra le suddette Linee Guida recentemente emanate dal Ministero dell'Ambiente e il criterio di calcolo regionale approvato con DGR 594/2012 si evidenzia quanto segue:

- la formula di calcolo della percentuale di raccolta differenziata riportata nei due documenti coincide;
- in entrambe le metodologie di calcolo viene computato, sia tra i rifiuti differenziati che nella produzione totale di rifiuti, l'autocompostaggio domestico. Il metodo di calcolo

regionale vigente, approvato con DGR 594/2012, attribuisce ad ogni composte distribuito il quantitativo standard di 300 kg/anno; le linee guida nazionali approvate col D.M. 26.5.2016 prevedono che si includano nella raccolta differenziata e nella produzione totale di rifiuti urbani le quote di rifiuti organici autocompostati effettivamente “conteggiate e rendicontate”;

- in entrambe le metodologie di calcolo vengono computati, sia tra i rifiuti differenziati che nella produzione totale di rifiuti, i rifiuti da costruzione e demolizione ascritti ai codici CER 170107 e 170904 “provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione”. Il metodo di calcolo regionale vigente, approvato con DGR 594/2012, consente di computare nella raccolta differenziata, ed ovviamente nella produzione totale di rifiuti urbani tali rifiuti se conferiti da conduttore in un centro di raccolta comunale fino a un massimo di 15 kg/anno x abitante;
- entrambi i documenti riportano, in allegato, l’elenco dei codici CER dei rifiuti computabili nella raccolta differenziata e nella produzione totale di rifiuti urbani. Tra i due elenchi vi sono alcune discrepanze. In particolare, l’elenco allegato alla DGR 594/2012 include, nel computo della raccolta differenziata e della produzione totale di rifiuti, tipologie di rifiuti classificabili con alcuni codici delle famiglie CER 02 e 03, nonché i codici CER 160604 e 160605 relativi a batterie ed accumulatori non riportati nell’elenco allegato al DM 26.5.2016. In quest’ultimo, tuttavia, vengono riportati numerosi codici CER attribuibili a tipologie di rifiuti pericolosi (in particolare contenitori TFC, alcune tipologie di RAEE, olii e grassi, vernici, prodotti fotochimici e pesticidi, contenitori in pressione) non compresi nelle tipologie di rifiuti di cui all’elenco allegato alla DGR 594/2012. L’elenco allegato al DM 26.5.2016 consente inoltre di comprendere, sia nella raccolta differenziata che nella produzione totale di rifiuti urbani, gli pneumatici fuori uso (CER 160103), altri rifiuti dalla manutenzione degli autoveicoli (CER 160107*, 200126*, 200133*), rifiuti delle manutenzioni edilizie domestiche (CER 170107, 170904 e 200141), terre e rocce (CER 200202), purché conferiti da utenze domestiche ai centri di raccolta comunali ai sensi del DM 8 Aprile 2008 e ss.mm. e ii.

Tutto ciò premesso, è necessario definire, ai sensi del citato art. 205, comma 3-quater del D.Lgs. 152/2006, un nuovo metodo standard regionale per calcolare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel rispetto delle linee guida emanate col suddetto D.M. 26.5.2016 che sostituisce il criterio di calcolo approvato con DGR 594/2012.

Oggetto e finalità

Il presente metodo standard regionale costituisce il criterio di calcolo della percentuale di raccolta differenziata regionale, di ciascun ATI e di ciascun Comune.

Il metodo di calcolo si applica ai dati:

- trasmessi ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 11/2009, ad ARPA Umbria, entro il 31 gennaio di ogni anno, dai Comuni alla suddetta Agenzia mediante l’applicativo O.R.SO. ai fini della certificazione annuale dei dati di produzione e di raccolta differenziata dell’anno precedente di cui all’art. 3, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 152/2006 a partire dai dati relativi al 2016;
- forniti, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Legge Regionale 11/2009, con periodicità almeno trimestrale, relativamente alle quantità di rifiuti raccolti ogni mese in forma differenziata e indifferenziata di ciascun comune ai fini del monitoraggio dell’evoluzione della raccolta

differenziata. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata attraverso lo stesso applicativo O.R.SO. secondo le modalità definite con DGR 594/2012 con la quale era stato adottato tale applicativo quale unico strumento per la comunicazione dei dati sulla produzione dei rifiuti urbani e assimilati e sulla raccolta differenziata alla Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti. Tale trasmissione sostituisce l'obbligo di compilazione del "Modello per la rendicontazione trimestrale sulla produzione e sulla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati" approvato con DGR 758/2014.

Sulla base dell'applicazione della metodologia di calcolo, l'Osservatorio Regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti effettua la verifica annuale delle quote percentuali di rifiuti intercettate attraverso le azioni di raccolta differenziata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b) della citata L.R. 11/2009.

Le suddette percentuali di raccolta differenziata sono oggetto di certificazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d) della stessa L.R. 11/2009 ai fini:

- dell'applicazione, a partire dal 2018, dell'addizionale del 20% sul tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni per il mancato raggiungimento, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 1 dello stesso art. 205 del D.Lgs. 152/2006 (art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, come riformulato dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 221/2015);
- dell'applicazione, a partire dal 2018, delle modulazioni (riduzioni) del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica in favore dei comuni che raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 (art. 205, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 152/2006, introdotti dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 221/2015);
- dell'applicazione, a partire dal 2017, delle sanzioni amministrative previste a carico degli ATI che non conseguono gli obiettivi di raccolta differenziata (art. 21, comma 3 della L.R. 11/2009; Regolamento Regionale n. 1 del 12 gennaio 2012);
- dell'eventuale concessione dei contributi a favore degli ATI per i comuni che hanno conseguito gli obiettivi fissati dal Piano d'Ambito o, in carenza di essi, dal Piano Regionale e a favore dei comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari (art. 21, comma 1 della L.R. 11/2009).

Formula di calcolo della raccolta differenziata

La percentuale di raccolta differenziata conseguita, nel periodo di riferimento, in un dato contesto territoriale (comune, ATI, regione) è calcolata in base alla formula seguente:

$$\%RD = \frac{\sum RD + C}{PTRU} \times 100$$

ove:

- $\sum RD$: tonnellate di rifiuti urbani e assimilati agli urbani raccolti in forma differenziata nel periodo di riferimento;
- PTRU: tonnellate di rifiuti urbani e assimilati complessivamente raccolte nel periodo di riferimento;

- C: quantità, in tonnellate, di autocompostaggio domestico prodotte nel periodo di riferimento.

Si specifica a tal fine che, nella formula precedente, si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- per “rifiuti urbani” i rifiuti di cui all’art. 184, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- per “rifiuti assimilati agli urbani” i rifiuti non pericolosi di cui alla lettera b) del suddetto comma 2 dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006; nelle more dell’adozione del Decreto di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) dello stesso D.Lgs. 152/2006 si fa riferimento alle linee guida regionali per l’assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani approvate con D.G.R. 379 dell’8 marzo 2010;
- per “autocompostaggio domestico” il quantitativo degli scarti organici, provenienti da utenze domestiche, stivato in composters ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.

Determinazione del parametro Σ RD

La determinazione del quantitativo di rifiuti urbani e assimilati agli urbani raccolti in forma differenziata ed effettivamente avviati a recupero nel periodo di riferimento è effettuata nel rispetto dei criteri seguenti.

Raccolta monomateriale e multimateriale

I quantitativi di carta, plastica, vetro, ferro, alluminio, legno, nonché di frazione organica umida intercettati attraverso raccolte monomateriale, stradale o domiciliare, sono computati nella loro totalità ai fini della valutazione della percentuale di raccolta differenziata.

In accordo all’attuale definizione di “raccolta differenziata”, citata in premessa, anche il flusso della raccolta multimateriale delle frazioni secche (CER 150105 e 150106) è computato per intero nella raccolta differenziata in quanto interamente avviato a processi di trattamento finalizzati al recupero.

Rifiuti Ingombranti

Si considerano nel computo della raccolta differenziata i quantitativi di materiale avviato a recupero per le diverse frazioni merceologiche in uscita da processi di selezione ed eventuale trattamento così come attestato da parte dei gestori degli impianti ove vengono attuati i suddetti processi.

Tale attestazione viene richiesta ed acquisita dal Comune presso il gestore degli impianti e trasmessa ad ARPA Umbria contestualmente all’invio dei dati.

In carenza di tale dichiarazione l'invio a recupero, e pertanto il contributo quantitativo nel computo della raccolta differenziata, si considera nullo ma i rifiuti ascritti a tale tipologia (codice CER 200307) vengono comunque computati nella produzione totale di rifiuti urbani.

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Rientra nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata l'intero quantitativo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica raccolto a domicilio dai gestori dei servizi di raccolta con servizio "a chiamata", ovvero conferiti direttamente dai cittadini o dai distributori in conformità al sistema gestionale di cui al D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 presso i centri di raccolta comunali di cui al D.M. 8 aprile 2008 ovvero raccolti mediante cassonetti dedicati così come dichiarato nella trasmissione dati ORSO.

Rientrano nel calcolo inoltre i quantitativi conferiti dai distributori in conformità al sistema gestionale di cui al D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 presso "piattaforme" autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto attestato da parte dei distributori o dei gestori delle piattaforme.

Tali attestazioni vengono acquisite dal Comune presso i distributori e/o i gestori degli impianti suddetti e trasmessi ad ARPA Umbria contestualmente all'invio dei dati. In carenza di tali attestazioni questi quantitativi di rifiuti non possono essere inclusi nel computo dei rifiuti urbani.

Rifiuti da spazzamento delle strade

Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti dello spazzamento delle strade rientrano nella classificazione dei rifiuti urbani e pertanto sono computati per intero nella produzione totale dei rifiuti.

In coerenza con quanto riportato nella tabella allegata al D.M. 26.5.2016, sono inclusi nel computo della raccolta differenziata i flussi di rifiuti di tale provenienza che vengono avviati a processi di recupero secondo quanto risultante da idonea attestazione dei gestori degli impianti di recupero.

Tale attestazione, che dovrà contenere le informazioni relative alle singole frazioni recuperate, viene acquisita dal Comune presso il gestore dell'impianto di recupero e trasmessa ad ARPA Umbria contestualmente all'invio dei dati.

In carenza di tale attestazione l'invio a recupero, e pertanto il contributo quantitativo nel computo della raccolta differenziata, si considera nullo ma i rifiuti ascritti a tale tipologia (codice CER 200303) vengono comunque computati nella produzione totale di rifiuti urbani.

Rifiuti inerti

Ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti che derivano dalle attività di scavo e i rifiuti della pulizia dei camini rientrano nella classificazione dei rifiuti speciali e pertanto non sono da computarsi né nella raccolta differenziata né nella produzione totale dei rifiuti.

Tuttavia, in considerazione del fatto che, occasionalmente, alcune attività di piccola entità, quali ad esempio manutenzioni interne di civili abitazioni o lavori di sistemazione di aree di pertinenza,

possono essere effettuate anche dal proprietario o dal conduttore dell'immobile, dando luogo alla produzione di modeste quantità di rifiuti tipologicamente ascrivibili ai seguenti codici CER:

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche ,diverse da quelle di cui alla voce 170106

200141 Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini

200202 terra e roccia

nel computo della raccolta differenziata (ed ovviamente della produzione complessiva) sono inseribili rifiuti di tale tipologia fino a un quantitativo massimo pari a 15 kg/abitante × anno.

Quanto sopra, solo ed esclusivamente se i rifiuti sono conferiti direttamente dal proprietario o dal conduttore dell'edificio in cui sono stati generati presso un centro di raccolta comunale di cui al D.M. 8 Aprile 2008 e da questo inviati a impianti di recupero autorizzati ai sensi dell'art. 208 o 214 del D.Lgs. 152/2006 così come risultante dalla trasmissione dati O.R.SO. da parte del Comune.

In caso di mancato rispetto di tali condizioni i rifiuti vengono esclusi dal computo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

Pneumatici fuori uso

Le attività di ritiro ed invio a recupero dei pneumatici fuori uso da parte dei produttori e distributori sono disciplinate dal D.M. 11 Aprile 2011, n. 82.

Tuttavia, si dà atto della possibilità, da parte dei cittadini, di conferire autonomamente rifiuti di tale tipologia (CER 160103) a centri di raccolta comunali di cui al D.M. 8 Aprile 2008 a seguito di attività di cambio gomme effettuate in proprio (la tabella allegata al D.M. 26.5.2016 prevede infatti che tali rifiuti vadano computati nella raccolta differenziata se "conferiti da utenze domestiche").

Nel computo della raccolta differenziata sono inseribili rifiuti di tale tipologia fino a un quantitativo massimo pari a 1,5 kg/abitante × anno esclusivamente se conferiti a centri di raccolta comunali, così come risultante dalla trasmissione dati O.R.SO. da parte del Comune.

In caso di mancato rispetto di tali condizioni i rifiuti vengono esclusi dal computo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

Altri rifiuti della manutenzione degli autoveicoli

Le attività di manutenzione degli autoveicoli sono attività economiche, i cui rifiuti sono pertanto generalmente classificati come speciali.

Tuttavia, si dà atto della possibilità, da parte dei cittadini, di effettuare operazioni di sostituzione dell'olio, dei filtri dell'olio e delle batterie dei propri autoveicoli e di conferire i rifiuti derivanti da tale attività (CER 160107*, 200126*, 200133*) a centri di raccolta comunali di cui al D.M. 8 Aprile 2008, che infatti riporta tale tipologia di rifiuto tra quelle ammissibili.

Nel computo della raccolta differenziata sono inseribili rifiuti di tale tipologia, conferiti a centri di raccolta comunali, fino a un quantitativo massimo pari a $0,1 \text{ kg/abitate} \times \text{anno}$ per ciascuna delle 3 tipologie, così come risultante dalla trasmissione dati O.R.SO. da parte del Comune.

In caso di mancato rispetto di tali condizioni i rifiuti vengono esclusi dal computo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

Raccolte selettive di rifiuti pericolosi e non pericolosi

La raccolta separata delle frazioni merceologiche omogenee di rifiuti pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica quali ad es. oli, pile, batterie, farmaci, solventi, finalizzata a preservare la sostenibilità ambientale del sistema di gestione dei rifiuti indifferenziati, deve essere conteggiata per intero nel computo della raccolta differenziata.

Per l'elenco dei rifiuti pericolosi che possono essere oggetto di raccolta differenziata si fa riferimento ai codici CER riportati nell'allegato al presente documento.

Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali rientrano nella classificazione dei rifiuti urbani e pertanto sono computati per intero nella produzione totale dei rifiuti.

Rientrano nel computo della raccolta differenziata i quantitativi di tale tipologia di rifiuti inviati a impianti di compostaggio o digestione anaerobica così come risultante dalla trasmissione dati O.R.SO. da parte del Comune

In caso di mancato rispetto di tale condizione l'invio a recupero, e pertanto il contributo quantitativo nel computo della raccolta differenziata, si considera nullo ma i rifiuti ascritti a tale tipologia (codice CER 200201) vengono comunque computati nella produzione totale di rifiuti urbani.

Rifiuti cimiteriali

Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, che non rientrano nelle definizioni di cui alle lettere b), d) ed e) dello stesso comma 2, sono considerati rifiuti urbani e pertanto sono computati per intero nella produzione totale dei rifiuti.

L'art. 12 del D.P.R. n. 254/2003 stabilisce che i rifiuti afferenti a tale tipologia devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 (entrambi sostituiti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006) e che la loro gestione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 5) dello stesso D.P.R. (resti metallici di casse, ad esempio zinco e piombo).

Rientrano pertanto nel computo della raccolta differenziata i quantitativi metallici inviati a processi di recupero come risulta da idonea attestazione del gestore degli impianti di trattamento.

Tale attestazione viene richiesta ed acquisita dal Comune presso il gestore degli impianti e trasmessa ad ARPA Umbria contestualmente all'invio dei dati.

In carenza di tale dichiarazione l'invio a recupero, e pertanto il contributo quantitativo nel computo della raccolta differenziata, si considera nullo ma i rifiuti ascritti a tale tipologia (codici CER 200140) vengono comunque computati nella produzione totale di rifiuti urbani.

Autocompostaggio domestico

Come stabilito dal D.M. 26.5.2016, i quantitativi "conteggianti e rendicontati" di frazione organica di origine domestica compostati e riutilizzati in sito sono computati ai fini del calcolo sia della percentuale di raccolta differenziata che della produzione complessiva di rifiuti.

Nell'anno 2015, secondo i dati certificati dalla Giunta Regionale con DGR n. 753 del 4 Luglio 2016, si sono raccolte in Umbria 104.540 tonnellate di rifiuti organici, pari a circa 116 kg/abitante. Considerando che ogni composter distribuito può asservire alle esigenze di riutilizzo "in loco" di rifiuti organici per un nucleo familiare (in alternativa al conferimento di tali rifiuti in forma differenziata al gestore del servizio di raccolta) considerando la popolazione media di ciascuno di tali nuclei pari a 2,5 persone si ottiene che, a ciascun composter, corrispondono mediamente *300 kg di rifiuti organici per ogni annualità*.

Il numero di composters effettivamente utilizzati viene acquisito dal Comune presso il gestore del servizio di raccolta e, tramite l'equivalenza di cui sopra, contabilizzato nel computo dei rifiuti organici. L'attestazione del numero dei composters effettivamente utilizzati viene trasmessa dal Comune ad ARPA Umbria contestualmente all'invio dei dati. Oggetto dell'attestazione può essere anche il quantitativo di residui organici processati in sistemi equivalenti di compostaggio previsti dai regolamenti comunali.

In carenza di tale attestazione la quota relativa al compostaggio domestico non viene contabilizzata né nel computo della produzione totale di rifiuti urbani né nella raccolta differenziata.

Prodotti sanitari assorbenti

Sono attualmente disponibili tecnologie idonee al recupero di prodotti sanitari assorbenti (c.d. 'pannolini') che tra l'altro, talvolta, sono oggetto di conferimenti nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti organici, con pregiudizio per il successivo processo di recupero. Anche allo scopo di scongiurare tale pratica, che comporta l'incremento significativo degli scarti in ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici, e incentivare nel contempo la raccolta selettiva e l'invio a recupero di tale tipologia di rifiuti, si può considerare nel computo della raccolta differenziata il quantitativo di prodotti sanitari assorbenti raccolto in forma differenziata ed effettivamente avviato a processi di recupero secondo idonea attestazione del gestore dell'impianto di trattamento.

Tale attestazione viene richiesta ed acquisita dal Comune presso il gestore degli impianti e trasmessa ad ARPA Umbria contestualmente all'invio dei dati.

Tale tipologia di rifiuti sarà computata col codice CER 200111 (*'prodotti tessili'*) sulla base della constatazione che detti prodotti sono costituiti per oltre l'80% in peso da fibre tessili, anche sulla base di quanto riportato al punto 7 del preambolo e all'allegato VIII del Regolamento CE 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili.

Nella rendicontazione di tale tipologia di rifiuto, nella scheda O.R.SO. inviata dal Comune, dovrà essere espressamente indicata la dicitura '*prodotti sanitari assorbenti*', per distinguerla da altre tipologie di rifiuti di matrice tessile ascritti allo stesso codice.

Determinazione del parametro PTRU

La quantità, in tonnellate, di rifiuti urbani e assimilati complessivamente raccolte nel periodo di riferimento nel contesto territoriale è data dalla sommatoria seguente:

$$\text{PTRU} = \sum \text{RD} + \text{RND} + \text{C}$$

ove:

- $\sum \text{RD}$: quantitativo, in tonnellate, di rifiuti urbani e assimilati agli urbani raccolti in forma differenziata nel periodo di riferimento determinato ai sensi di quanto specificato nel paragrafo precedente;
- C: quantità, in tonnellate, di autocompostaggio domestico prodotte nel periodo di riferimento;
- RND: rifiuti non compresi nella raccolta differenziata, ovvero la sommatoria quantitativa, in tonnellate, delle altre frazioni merceologiche raccolte nel periodo di riferimento ascrivibili nei rifiuti urbani e, per quanto detto, non rientranti nel computo della raccolta differenziata (parametro $\sum \text{RD}$), ovvero:
 - rifiuti ingombranti non avviati a trattamento;
 - rifiuti da spazzamento meccanico delle strade non avviati a recupero;
 - rifiuti vegetali provenienti da aree verdi non avviati a recupero;
 - rifiuti cimiteriali non rientranti nella casistica di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. 254/2003 o comunque non avviati a recupero;
 - rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati raccolti nel periodo di riferimento (CER 200301).